

STATUTO

“FONDAZIONE S. MARCO SERVIZI ALLA PERSONA”

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

Per il perseguimento delle finalità istituzionali del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, è costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE S. MARCO SERVIZI ALLA PERSONA”.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità e l'operatività della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Veneto e ha sede a Cittadella (PD) in via Prima Mattina 8/1

Articolo 2

Finalità e scopo

1. La Fondazione è un ente senza scopo di lucro che persegue finalità di solidarietà sociale e intende operare nei seguenti settori:

- a. Assistenza sociale, socio-sanitaria e attività riabilitativa;
- b. Attività di istruzione e, quale organismo di formazione ed orientamento, formazione continua in sanità, ed attività di servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. La Fondazione, in sintonia con i fini istituzionali del Fondatore, nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria potrà raggiungere i suoi scopi attraverso l'erogazione di servizi, prestazioni, sovvenzioni economiche, azioni di prevenzione del disagio sociale svolte nei confronti di anziani, disabili, minori, giovani adulti, persone e famiglie in difficoltà;

Articolo 3

Attività

1. La Fondazione ha per oggetto l'attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali dell'ente controllante o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. In particolare:

- a) promuovere realizzare e gestire servizi residenziali, semi-residenziali e altre iniziative sociali e assistenziali a favore di anziani, disabili, minori, giovani, adulti, persone e famiglie in difficoltà;
- b) provvedere dietro pagamento dei relativi costi d'esercizio all'attivazione di nuovi servizi in favore di persone auto e non autosufficienti anziani e non, di ambo i sessi sia attraverso la creazione di nuove strutture che attraverso l'erogazione di prestazioni domiciliari a carattere sociale e assistenziale;
- c) assumere e gestire in forma diretta o per mezzo di appalti, convenzioni e contratti, i servizi di cui al punto precedente e per i medesimi soggetti;
- d) attività di istruzione e, quale organismo di formazione ed orientamento, formazione continua in sanità, ed attività di servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. I predetti prodotti/servizi sono definiti unilateralmente da parte del Fondatore sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio) che la Fondazione svolge in regime di affidamento diretto.

Inoltre la Fondazione potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

3. La Fondazione realizza e gestisce tali prodotti/servizi e attività direttamente per conto del Fondatore ovvero degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto. La Fondazione è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con il Fondatore, e comunque con le collettività e nei territori rappresentati del Fondatore.

4. Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Fondazione deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dal Fondatore.

La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della fondazione.

Articolo 4

Vigilanza

1. Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione, ai sensi del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 5

Durata

1. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.
2. In caso di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo, esaurita la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente indicato con delibera del Collegio di Indirizzo, avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio.

Articolo 6

Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è composto:
 - a) Dal fondo di dotazione iniziale conferito dai Fondatori, indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 70.000,00 (settantamila), dei quali indisponibili Euro 35.000,00 (trentacinquemila);
 - b) Dai conferimenti in denaro o di beni mobili, mobili registrati e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dai Partecipanti;
 - c) Dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente Statuto;
 - d) Dalla parte non utilizzata di rendite che, con delibera del Collegio di Indirizzo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
 - e) Dai contributi attribuiti al patrimonio dell'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 7 Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
 - a) Dalle entrate derivanti dalle proprie attività;
 - b) Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'articolo 6;
 - c) Da eventuali donazioni non espressamente destinate al Patrimonio;
 - d) Da contributi del Fondatore;
 - e) Da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8 Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Consiglio di Indirizzo;
 - b) L'Organo Amministrativo;
 - c) L'Organo di Revisione.

Articolo 9 Fondatori e Partecipanti

1. Il Socio Fondatore è il Centro Residenziale per Anziani di Cittadella nella persona del legale rappresentante pro tempore o suo delegato, che ha sottoscritto l'atto costitutivo e che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.
2. Sono Partecipanti gli Enti territoriali, gli altri Enti pubblici e gli Organismi di Diritto Pubblico che siano stati nominati dal consiglio di indirizzo.

Articolo 10 Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dallo stesso Consiglio di Amministrazione del Fondatore e:
 - a) Approva il bilancio economico preventivo e quello consuntivo predisposti dall'Amministratore;
 - b) Approva annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione ed il relativo programma proposto dall'Amministratore nell'ambito degli scopi di cui all'Articolo 3 del presente Statuto;
 - c) Nomina l'Organo Amministrativo;
 - d) Nomina l'Organo di Revisione e ne determina il compenso a carico del bilancio della Fondazione;
 - e) Delibera le modifiche al presente Statuto;
 - f) Propone l'estinzione della Fondazione e delibera la devoluzione del patrimonio;

- g) Nomina i Partecipanti, individuando gli Enti che possano contribuire agli scopi della Fondazione;
 - h) Approva il Regolamento di Indirizzo di cui al seguente Articolo 17;
 - i) Svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto;
2. Il Consiglio di Indirizzo è convocato e presieduto dall'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo utile, inviati almeno 5 (cinque) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima del giorno fissato per la riunione. In ogni caso, il Consiglio di Indirizzo può validamente deliberare, anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, ogni qualvolta siano presenti tutti i membri.
 3. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
 4. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.
 5. Al Consiglio di Indirizzo spetta solamente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della propria funzione.

Articolo 11 Organo Amministrativo

1. La Fondazione è amministrata da un Amministratore Unico che dura in carica per 5 esercizi al termine dei quali può essere riconfermato. Scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
2. Nella nomina dell'Amministratore Unico è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. L'Organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.
3. La cessazione dell'Amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.
4. All'organo amministrativo si applica il D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
5. Se viene a cessare l'Amministratore unico, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio il Consiglio di Indirizzo per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Articolo 12 Funzioni – Competenze - Rappresentanza

L'organo Amministrativo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nell'ambito delle linee generali e del relativo programma approvati dal Collegio di Indirizzo. In particolare, provvede a:

- a) Predisporre entro il 30 novembre il programma delle attività della Fondazione previsto per l'anno successivo nell'ambito degli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto e secondo gli indirizzi del Consiglio di Indirizzo;
- b) Predisporre entro il 30 novembre, salvo proroga al 31 gennaio, il bilancio economico preventivo annuale ed entro il 15 aprile il conto consuntivo annuale, da sottoporre entrambi all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- c) Individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- d) Deliberare in ordine all'accettazione di contributi ed erogazioni;
- e) Deliberare in ordine all'acquisto o all'alienazione di beni immobili e mobili;
- f) Approvare la dotazione di personale;
- g) Approvare i Regolamenti Interni di cui al seguente Articolo 17;
- h) Curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altre organizzazioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione e garantire il raccordo tra le attività della Fondazione e gli indirizzi strategici e le priorità operative definite dai Fondatori;
- i) Convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Indirizzo proponendo le materie da trattare.
- j) Esercitare tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione ed eventualmente delegare singoli compiti o attività
- k) Alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- l) Svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

All'amministratore unico spetta la rappresentanza legale della Fondazione, sia per gli atti di ordinaria che per quelli di straordinaria amministrazione, sia nei confronti di terzi, sia in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

All'Organo Amministrativo spetta solamente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della propria funzione.

Articolo 13 L'Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione è composto da un revisore unico, individuato tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali, nominato dal Consiglio di Indirizzo, che ne fissa anche il compenso nei limiti della normativa vigente.
2. L'Organo di Revisione resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e il suo mandato potrà essere riconfermato per un'ulteriore sola volta.
3. L'Organo di Revisione esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali ed effettua verifiche di cassa; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.
4. L'Organo di Revisione partecipa, se richiesto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto.

5. L'Attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.
6. L'Organo di Revisione riferisce al Consiglio di Indirizzo con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione.

Articolo 14 Controllo analogo

1. Il Fondatore esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:
 - a) mediante la nomina dell'Organo Amministrativo da parte del Consiglio di Indirizzo;
 - b) mediante le decisioni riservate al Consiglio di Indirizzo ai sensi del precedente art. 10;
 - c) mediante la definizione unilaterale dei Disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art. 3, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dall'ente affidante. In particolare detti Disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto al Fondatore un controllo ed una interazione sulla Fondazione analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Fondazione.
 - d) mediante la trasmissione da parte dell'organo di amministrazione, di relazioni periodiche inerenti lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
 - e) mediante la tempestiva comunicazione di fatti che possano avere ripercussioni sul bilancio dell'Ente controllante.
2. Gli organi amministrativi e le strutture degli Enti Partecipanti preposte al controllo sull'attività della Fondazione hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Fondazione. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Fondazione su specifici aspetti ed attività.

Articolo 15 Indirizzi e controllo

1. Il Consiglio di Indirizzo stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed il relativo programma nell'ambito degli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto e secondo gli indirizzi dei Fondatori e dei Partecipanti come risultanti dai propri documenti di programmazione economica e finanziaria.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, eventualmente prorogabile al 31 gennaio, l'Organo Amministrativo predispone un programma delle attività previste per l'anno successivo, nonché il bilancio economico preventivo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo.
3. Entro il 15 aprile l'Organo Amministrativo presenta al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione il bilancio consuntivo annuale unitamente ad un resoconto delle attività svolte e dei risultati raggiunti nell'anno trascorso.
4. Le decisioni in termini di strategie e organizzazione aziendale, politiche finanziarie ed economiche devono essere esplicitate nel programma della attività di cui al comma 2.

Articolo 16

Esercizio finanziario. Utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione entro il mese di dicembre di ciascun anno, eventualmente prorogabile per giustificati motivi al 28 febbraio dell'anno successivo. Entro il 30 aprile viene approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Entrambi i documenti sono predisposti dall'Organo Amministrativo.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti nel tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.
4. Nell'ipotesi di raccolta pubblica di fondi è obbligatorio redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, in aggiunta al bilancio, un apposito e separato rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative ad ogni manifestazione (celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione) in cui si è realizzata la pubblica sottoscrizione di fondi.
5. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi e delle attività della Fondazione.

Articolo 17

Regolamento di Indirizzo e Regolamenti Interni

1. La Fondazione può dotarsi di un Regolamento di Indirizzo approvato dal Consiglio di Indirizzo, mediante il quale disciplinare, nel rispetto del presente Statuto:
 - a) La procedura di ammissione, recesso ed esclusione dei Partecipanti;
 - b) Le modalità di gestione dei rapporti fra Fondatori e Partecipanti;
 - c) Ogni altro aspetto legato al funzionamento del Consiglio di Indirizzo che si ritenga opportuno regolamentare.
2. Per disciplinare invece l'organizzazione delle attività della Fondazione e definire le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più Regolamenti Interni operativi, approvati dall'Organo Amministrativo.

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente in materia.

Articolo 19

Norma transitoria

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, per la durata, nonché nella composizione determinata in sede di atto costitutivo, anche in deroga alle norme del presente statuto, in sede di sua prima applicazione e verranno successivamente integrati.